



Misura “Fondo rischi Confidi e voucher finanziamenti”

Linee guida per la gestione dello strumento finanziario combinato “Fondo Rischi dei Confidi e Voucher finanziamenti” e l’elaborazione del relativo Avviso e del Bando

Programma Regionale Piemonte F.E.S.R. 2021/2027
Azione I.1iii.5 “Sostegno per il miglioramento dell’accesso al credito”



1) Premessa e finalità

Il presente documento ha la finalità di fornire indicazioni al Soggetto Gestore selezionato, ai sensi dell'art. 59.3 del Reg. (UE) n. 2021/1060, inerenti alla strutturazione e successive attività di gestione e controllo dello strumento finanziario combinato relativo alla Misura "Fondo rischi Confidi e voucher finanziamenti" approvata con D.G.R. n. 66-7972 del 18 dicembre 2023 e modificata con D.G.R. n. 22-8172 del 12 febbraio 2024.

Il Soggetto Gestore, in applicazione di quanto sopra, è stato individuato in Finpiemonte S.p.A., quale società *in house* della Regione Piemonte, a seguito di aggiudicazione diretta del servizio in conformità con quanto normato all'art. 7 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della L. 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici".

La Misura insiste sull'Azione I.1iii.5 "Sostegno per il miglioramento dell'accesso al credito" che sostiene il miglioramento dell'accesso al credito attraverso l'ausilio di strumenti finanziari di diversa natura - tradizionali, innovativi o collegati a sovvenzioni - calibrati sulla base delle peculiarità del tessuto produttivo e delle caratteristiche dimensionali delle imprese, afferente all'Obiettivo specifico RSO1.3. "Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi" del PR FESR Piemonte 2021-2027.

La Misura, in attuazione di quanto previsto dalle citate deliberazioni della Giunta regionale, ha l'obiettivo di favorire l'accesso al credito per le PMI piemontesi, relativamente ad operazioni finanziariamente sostenibili e che non reperiscono finanziamenti sufficienti da fonti di mercato, di importo non superiore a euro 250.000,00 e finalizzate al finanziamento di investimenti in beni materiali e immateriali nonché in capitale circolante, mediante uno strumento finanziario combinato volto ad incentivare il rilascio di garanzie da parte dei Confidi e a ridurre gli oneri finanziari correlati alla garanzia e al rimborso del finanziamento.

In dettaglio, si prevede:

- la costituzione di un apposito Fondo rischi da ripartire ai Confidi, selezionati dal Soggetto Gestore tramite apposito Avviso, a copertura delle garanzie rilasciate in favore delle PMI piemontesi;
- l'erogazione di un voucher alle imprese a parziale copertura delle spese sostenute ai fini dell'ottenimento delle suddette garanzie e per l'abbattimento degli interessi sul finanziamento correlato, nella misura del 5% dell'importo del finanziamento sottostante alla garanzia, con un valore massimo di euro 10.000,00.

Ai fini della costituzione dei fondi rischi e della concessione dei voucher, il Soggetto Gestore dovrà procedere alla redazione e pubblicazione, rispettivamente, di:

- un Avviso rivolto ai Confidi iscritti all'albo unico presso Banca d'Italia degli Intermediari Finanziari autorizzati di cui all'art. 106 del Testo unico bancario (TUB);
- un Bando rivolto alle imprese beneficiarie di garanzia a valere sul citato fondo rischi per l'ottenimento del voucher sopra descritto.

L'Avviso e il Bando dovranno essere redatti in coerenza con la Strategia industriale europea e la Strategia per le PMI e le pertinenti condizioni abilitanti nonché in conformità

con le prescrizioni contenute nell'art. 73 del Reg. (UE) n. 2021/1060 recante "Selezione delle operazioni da parte dell'autorità di gestione" e nel documento "Metodologia e criteri di selezione delle operazioni del PR FESR 2021-2027", come da ultimo approvato dal Comitato di Sorveglianza del PR FESR 2021-2027 in data del 5 ottobre 2023.

L'Avviso e il Bando dovranno esplicitare che non verrà fornito sostegno ad interventi di delocalizzazione in conformità dell'art. 66 del Reg. (UE) n. 2021/1060 nonché ad interventi che possano rientrare in procedure di infrazione che metterebbero a rischio la legittimità e la regolarità delle spese o l'esecuzione delle operazioni ex art. 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE).

I citati Avviso e Bando saranno integralmente pubblicati in apposita pagina dedicata nell'ambito del sito internet di Finpiemonte S.p.A.

2) Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria complessiva della Misura, attuata tramite l'istituzione di uno strumento finanziario combinato, è stabilita in euro 10 milioni destinati:

- a) alla costituzione del fondo rischi da trasferirsi ai Confidi aderenti;
- b) all'emissione dei voucher finanziamenti;
- c) alla copertura delle commissioni di gestione a favore del Soggetto Gestore dello strumento finanziario combinato.

La suddetta dotazione, al netto delle somme inerenti alla copertura delle commissioni di cui alla lett. c), sarà ripartita per il 76% alle finalità di cui alla lett. a) e per il restante 24% per le finalità di cui alla lett. b).

3) Principali riferimenti normativi europei

Reg. (UE) n. 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le "Disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti".

Reg. (UE) n. 2021/1058 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 che definisce gli obiettivi specifici e l'ambito di intervento del FESR per quanto riguarda l'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita".

Reg. (UE) n. 2023/2831 della Commissione (c.d. Regolamento "de minimis") del 13 dicembre 2023.

Reg. (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014 e s.m.i. che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato.

Comunicazione della Commissione sulla applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzia (2008/C 155/02).

Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02).

Aiuto di Stato n. 182/2010 “Metodo nazionale per calcolare l’elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI” e successivi adeguamenti” approvato con Decisione C (2010)4505.

4) Indicatori di output e risultato

La misura “Fondo Rischi confidi e voucher finanziamenti” contribuisce al conseguimento dei target degli indicatori, di output e di risultato, relativi all’obiettivo specifico del PR FESR 2021-2027 denominato RSO1.3. Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi (FESR) di seguito riportati.

Indicatori di output

Indicatori (codice)	Indicatori (nome esteso)
RCO01	Imprese beneficiarie di un sostegno (di cui: microimprese, piccole, medie e grandi imprese)
RCO02	Imprese sostenute mediante sovvenzioni
RCO03	Imprese sostenute mediante strumenti finanziari

Indicatori di risultato

Indicatori (codice)	Indicatori (nome esteso)
RCR 02	Investimenti privati abbinati al sostegno pubblico (di cui: sovvenzioni, strumenti finanziari)

Il Soggetto gestore garantisce e struttura la raccolta dei dati volti al monitoraggio dei suddetti indicatori nonché la trasmissione degli stessi all’Autorità di Gestione del PR FESR 2021-2027.

5) Requisiti di ammissibilità dei destinatari finali

Destinatari finali della misura sono le PMI secondo la definizione di cui all’Allegato I del Reg. (UE) n. 651/2014 e s.m.i. ovvero imprese (“qualsiasi entità che eserciti un’attività economica, indipendentemente dalla sua forma giuridica”) che occupino meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR”.

All’interno della definizione di PMI sono pertanto anche inclusi i “Professionisti” ovvero le persone fisiche titolari di partita IVA esercenti attività di impresa, arti o professioni.

I destinatari finali della misura devono essere almeno in possesso dei seguenti requisiti:

- a) rientrare nella definizione di PMI anche nel rispetto del concetto di “impresa unica” ex Reg. (UE) n. 2023/2831;
- b) avere sedi o unità locali operative ove verranno realizzati gli interventi site in Piemonte e che risultino attive e produttive;
- c) il codice ATECO non deve risultare escluso in base alle attività economiche e agli interventi esclusi;
- d) non devono operare in uno dei settori, o effettuare un’operazione garantita, negli ambiti esclusi ai sensi dell’art. 1 “Campo di applicazione” del Reg. (UE) n. 2023/2831 o dell’art. 7 “Esclusioni dall’ambito d’intervento del FESR e del Fondo di coesione” del Reg. (UE) n. 2021/1058 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al fondo di coesione;
- e) non essere considerate “imprese in difficoltà” ai sensi dell’art. 2, punto 18, del Reg. (UE) n. 651/2014 e s.m.i.;
- f) assenza di procedure concorsuali, di procedimenti volti alla loro dichiarazione ed assenza di liquidazione volontaria, scioglimento, cessazione, inattività dell’azienda di fatto o di diritto, nonché di situazioni di sovra indebitamento;
- g) essere in regola ai sensi della normativa in materia di antimafia e antiriciclaggio, ove applicabile;
- h) presentare un Documento unico di regolarità contributiva (DURC) regolare al momento della concessione dell’agevolazione nonché al momento della sua erogazione;
- i) non aver effettuato una delocalizzazione in conformità dell’art. 66 del Reg. (UE) n. 2021/1060 e impegnarsi a non effettuarla nei due anni successivi al completamento dell’investimento sovvenzionato;
- l) non aver violato il cosiddetto “Impegno Deggendorf” previsto all’art. 1, comma 4, del Reg. (UE) n. 651/2014 e s.m.i.;
- m) non aver ricevuto aiuti in regime “de minimis” oltre la soglia prevista dal Reg. (UE) n. 2023/2831;
- n) non devono essere società fiduciarie né imprese tra i cui soci risultino società fiduciarie, fatta eccezione per il caso in cui la fiduciaria dia evidenza di tutti i fiducianti della stessa, fornendo adeguata e comprovante documentazione a riguardo; nel caso in cui i suddetti documenti non venissero forniti, la domanda non potrà essere ammessa;
- o) non trovarsi nella condizione di dover restituire al Soggetto Gestore o alla Regione Piemonte somme derivanti da altre agevolazioni precedentemente concesse ed erogate;
- p) non aver ricevuto altra garanzia pubblica con riferimento al finanziamento sotteso alla garanzia concessa a valere sul fondo rischi, in applicazione di quanto previsto dall’art. 4.6, lett. b), del Reg. (UE) n. 2023/2831;
- q) essere in regola con le normative sulla salute e sicurezza sul lavoro di cui al D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. e ottemperare agli obblighi previsti dalla Legge n. 68/1999 in materia di diritto al lavoro dei disabili;
- r) essere state valutate economicamente e finanziariamente sane e potenzialmente redditizie da parte del soggetto finanziatore/garante;

s) non essere destinatari di sanzioni interdittive, concernenti l'esclusione da agevolazione, finanziamenti, contributi o sussidi, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera d) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300) e s.m.i..

t) essere in regola con gli obblighi in materia di assicurazione obbligatoria contro calamità naturali ed eventi catastrofici di cui al comma 101 e seguenti della Legge 30 dicembre 2023, n. 213, secondo le tempistiche di entrata in vigore degli stessi.

I destinatari finali devono altresì presentare:

- per la tipologia di intervento “Investimenti produttivi e infrastrutturali”, un piano di sviluppo aziendale (“*Business Plan*”) di durata almeno pari al finanziamento garantito, con evidenza delle finalità perseguite, delle ricadute aziendali e degli investimenti da effettuare, anche al fine di dimostrare la coerenza dell'attività intrapresa con quelle ammesse dal bando; ai sensi dell'art. 64 del Reg. (UE) n. 2021/1060 non sono ammissibili alle agevolazioni del fondo l'acquisto di terreni per un importo superiore al 10% dell'importo del prestito sottostante alla garanzia concessa; per i siti in stato di degrado e per quelli precedentemente adibiti a uso industriale che comprendono edifici, tale limite è aumentato al 15%;
- per la tipologia di intervento “Fabbisogni di capitale circolante”, una relazione descrittiva delle motivazioni della richiesta di accesso al credito garantito, con l'indicazione dell'utilizzo previsto, anche al fine di dimostrare la coerenza dell'attività intrapresa con quelle ammesse dal bando.

In entrambi i casi, le voci di spesa sottostanti incluse nel Business Plan o nella relazione descrittiva si intendono al netto IVA.

I destinatari finali devono infine comunicare anche i dati del titolare effettivo dell'azienda.

6) Tipologia ed entità di agevolazione

L'agevolazione in favore delle imprese destinatarie verrà concessa in regime “de minimis” in applicazione del Reg. (UE) n. 2023/2381 e consiste in:

- una garanzia a valere sul fondo rischi a fronte di operazioni di finanziamento di importo compreso tra euro 25.000,00 ed euro 250.000,00, finalizzate al finanziamento di investimenti in beni materiali e immateriali nonché in capitale circolante;
- una sovvenzione a parziale copertura delle spese sostenute dalle PMI piemontesi ai fini dell'ottenimento della suddetta garanzia e per l'abbattimento degli interessi sul finanziamento correlato, nella misura del 5% dell'importo del finanziamento sottostante alla garanzia, con un valore massimo di euro 10.000,00.

L'aiuto inerente alla garanzia rilasciata in favore di ciascuna impresa verrà quantificato secondo la metodologia di cui Aiuto di Stato n. 182/2010 “Metodo nazionale per calcolare l'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI” e successivi adeguamenti” approvato con Decisione C (2010)4505, quale differenza risultante tra:

- a) prezzo teorico di mercato di una garanzia analoga a quella prestata a valere sul fondo rischi, determinato applicando il metodo di calcolo indicato nelle “Linee guida per l'applicazione del Metodo nazionale per calcolare l'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI” (C (2010)4505 inerente all'aiuto di Stato n. 182/2010);
- b) premio di garanzia versato dall'impresa destinataria finale al Confidi.

7) Tipologie di finanziamenti garantibili e durata degli interventi

Le garanzie devono essere concesse al fine di assicurare un più ampio accesso ai finanziamenti connessi, alla crescita e allo sviluppo delle PMI, alla prosecuzione dell'attività di imprese economicamente redditizie.

In ogni caso le garanzie devono essere concesse per attività che i Confidi giudicano potenzialmente redditizie valutando la capacità finanziaria, economica e patrimoniale dei destinatari nonché la validità tecnico-economica-finanziaria dell'intervento sulla base di idonea documentazione presentata dalla PMI così come prevista dalla normativa interna dei Confidi stessi.

Non sono ammissibili al sostegno della garanzia a valere sul Fondo Rischi le operazioni aventi ad oggetto il consolidamento di passività finanziarie a breve termine o le ristrutturazioni di debiti pregressi.

Non sono, altresì, ammissibili al sostegno della garanzia a valere sul Fondo Rischi le operazioni di finanziamento che abbiano già usufruito di altre forme di garanzia a valere su fondi pubblici, in applicazione dell'art. 4.6, lett. b), del Reg. (UE) n. 2023/2831.

Potranno, invece, accedere alla garanzia rilasciata a valere sul Fondo Rischi le operazioni di finanziamento inerenti, alternativamente, a:

- a) investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali;
- b) fabbisogni di capitale circolante.

Le operazioni di tipo a) possono eventualmente contenere una quota riferita a fabbisogni di capitale circolante, qualora debitamente motivata all'interno del “Business Plan” presentato dall'azienda, nella misura massima del 30% dell'operazione di finanziamento sottostante.

Ciascun destinatario finale può beneficiare di una sola garanzia a valere sul fondo rischi, sino a che questa non sia stata positivamente svincolata; a seguito di tale svincolo, può eventualmente beneficiare di un'unica ulteriore garanzia a fronte di una nuova operazione di finanziamento.

Sono ammissibili esclusivamente le operazioni che prevedono il rimborso con un piano rateale.

I finanziamenti su cui potrà essere rilasciata garanzia da parte dei Confidi aderenti dovranno, inoltre, soddisfare almeno le seguenti caratteristiche:

- durata massima di 60 mesi per investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali;
- durata compresa tra 18 e 36 mesi per fabbisogni di capitale circolante;

- chirografari e non assistiti da garanzie reali;
- importo minimo pari a euro 25.000 e massimo pari euro 250.000,00;

Le garanzie rilasciate sul Fondo rischi saranno pari, inderogabilmente, all'80% di ciascuna operazione finanziaria sottostante ed avranno una durata pari a quella dell'operazione finanziaria garantita.

Sono ammissibili al fondo rischi esclusivamente le garanzie rilasciate successivamente all'avvio dell'operatività del fondo rischi e all'assegnazione delle risorse in favore del Confidi.

Sono ammissibili al Fondo Rischi esclusivamente le garanzie il cui premio sia determinato dal Confidi prendendo in considerazione esclusivamente i costi amministrativi di istruttoria e di gestione della garanzia, eventualmente incrementati della quota di remunerazione del residuale rischio a carico del proprio capitale con riferimento all'attuazione del fondo rischi, in coerenza con lo schema commissionale validato dal Soggetto Gestore in fase di selezione dei confidi con riferimento a ciascuno di essi.

Il Soggetto Gestore garantisce l'ammissibilità a valere sul PR FESR 2021-2027 delle operazioni selezionate e delle garanzie concesse.

8) Caratteristiche degli interventi ammissibili

Saranno ammissibili le garanzie volte a sostenere le imprese che hanno attivato operazioni finanziarie, finalizzate al finanziamento di investimenti in beni materiali e immateriali nonché in capitale circolante, che si prevede siano finanziariamente sostenibili e che non reperiscono finanziamenti sufficienti da fonti di mercato di importo non inferiore a euro 25.000,00 e non superiore a euro 250.000,00.

Le operazioni finanziarie devono essere riferite ad investimenti o progetti attivati nel territorio della Regione Piemonte, presso la sede principale o l'unità locale dell'impresa beneficiaria.

Parallelamente alla concessione della garanzia, sarà inoltre ammissibile la spesa sostenuta dall'impresa per l'ottenimento della stessa e per il pagamento degli interessi sul finanziamento garantito, a fronte della quale verrà erogato un voucher pari al 5% del valore del finanziamento stesso, con un limite massimo di euro 10.000,00.

Il Soggetto Gestore garantisce l'ammissibilità delle operazioni selezionate a valere sul PR FESR 2021-2027.

9) Esclusioni legate al rispetto del Reg. (UE) n. 2023/2831 "De minimis" e al Reg. (UE) n. 2021/1058

Le imprese destinatarie finali, al fine di poter godere degli aiuti previsti dalla presente Misura, non devono operare in uno dei settori esclusi o nell'ambito delle attività escluse ai sensi:

- dell'art. 1 "Campo di applicazione" del Reg. (UE) n. 2023/2831;
- dell'art. 7 "Esclusioni dall'ambito d'intervento del FESR e del Fondo di coesione" del Reg. (UE) n. 2021/1058.

Sarà cura del Soggetto Gestore procedere a definire puntualmente l'elenco dei Codici Ateco e delle attività escluse ai sensi della normativa precedentemente indicata.

La concessione di garanzia e del voucher finanziamenti a un'impresa non incentivabile ai sensi della normativa sopra indicata o che non soddisfi i requisiti di cui al paragrafo 4 sarà causa di revoca dell'aiuto concesso.

Il Soggetto Gestore garantisce l'aggiornamento del RNA nonché l'attuazione delle procedure atte al recupero delle somme erogate.

10) Tempistiche di attuazione della misura

A seguito di pubblicazione e approvazione delle presenti Linee Guida predisposte da Regione Piemonte, il Soggetto Gestore predisporrà e pubblicherà l'Avviso di selezione dei Confidi al fine della successiva assegnazione formale delle risorse.

Successivamente a tale assegnazione, il Soggetto Gestore pubblicherà il Bando rivolto alle imprese per usufruire della garanzia e beneficiare del voucher collegato.

11) Gestione del fondo rischi

La dotazione finanziaria spettante a ciascun Confidi per la costituzione del fondo rischi verrà trasferita dal Soggetto Gestore in tre quote.

La prima quota, pari al 30% della dotazione finanziaria spettante, a fronte dell'assegnazione formale delle risorse da parte del Soggetto Gestore e la pubblicazione del Bando rivolto ai destinatari finali.

La seconda e la terza quota, rispettivamente pari al 40% ed al 30% della dotazione finanziaria spettante, a fronte di apposita rendicontazione da presentarsi al Soggetto Gestore attestante un livello di accantonamenti sul portafoglio garantito almeno pari all'80% delle quote di fondo precedentemente ricevute.

A fronte del trasferimento della dotazione finanziaria inerente al fondo rischi, i Confidi si impegnano a erogare un valore di garanzie pari a cinque volte (moltiplicatore x5) il valore del fondo rischi ricevuto; ciascuna garanzia coprirà, inderogabilmente, l'80% del finanziamento correlato.

A fronte di ogni garanzia concessa ed erogata corrisponderà un accantonamento prudenziale a livello di portafoglio pari al 20% del valore garantito. Ogni singolo Confidi dovrà tenere una contabilità separata della dotazione ottenuta e degli accantonamenti di portafoglio corrispondenti.

Tale accantonamento aggregato a livello di portafoglio costituirà il valore del fondo rischi con cui fare fronte alle perdite previste ed impreviste a valere sulle singole garanzie emesse.

Le eventuali escussioni potranno, pertanto, essere effettuate sulla sola dotazione finanziaria accantonata a livello di portafoglio a fronte di garanzie già concesse ed erogate e non sull'eventuale dotazione finanziaria non ancora accantonata.

La responsabilità del Soggetto Gestore e della Regione Piemonte, a fronte dell'erogazione e della copertura delle garanzie emesse sul fondo rischi, è limitata al valore del solo fondo rischi trasferito in gestione ai singoli Confidi e da questi accantonato a livello di portafoglio per far fronte a perdite previste e imprevedute a fronte di garanzie concesse ed erogate e in alcun modo potrà eccedere tale ammontare; pertanto, il fondo rischi risponderà solamente sino al 20% dell'ammontare complessivo delle garanzie concesse ed erogate, mentre l'eventuale eccedenza verrà garantita dal capitale proprio del Confidi.

Le risorse del fondo rischi che risulteranno disponibili per effetto degli svincoli delle garanzie risulteranno congelate ai fini dell'emissione di nuove garanzie sino a successive indicazioni da parte del Soggetto Gestore.

La data ultima per l'emissione di garanzie a valere sul fondo rischi è il 30/09/2027.

In base alle garanzie concesse al 30/09/2027, ciascun Confidi dovrà prontamente restituire al Soggetto Gestore l'eventuale importo non ancora oggetto di accantonamento a livello di portafoglio a tale data.

Gli interessi che matureranno sulla dotazione trasferita andranno a incremento del fondo rischi e saranno oggetto di apposito monitoraggio come meglio dettagliato nell'Avviso.

Sulla base del monitoraggio periodico effettuato dal Soggetto Gestore, nel periodo tra il 30/09/2027 ed entro il 31/12/2029 (termine di ammissibilità della spesa), potrà essere autorizzato un secondo ciclo di funzionamento dello strumento finanziario combinato, in accordo con Regione Piemonte, ai fini del raggiungimento di un più elevato livello di moltiplicatore, previo trasferimento dal Confidi al Soggetto Gestore della quota parte del rispettivo fondo rischi liberatasi e giacente, necessaria al finanziamento dei voucher.

Salvo diversa indicazione da parte del Soggetto Gestore, in accordo con Regione Piemonte, successivamente al 31/12/2029, alla scadenza dell'ultima garanzia (chiusura del portafoglio garantito), il Confidi restituirà prontamente le risorse ricevute ed accantonate nel tempo, al netto delle escussioni praticate e al lordo degli interessi maturati sul fondo. Il Soggetto Gestore potrà richiedere restituzioni intermedie prima della chiusura del portafoglio garantito relativamente alla parte di risorse assegnate che risultassero eccedenti l'importo del capitale garantito residuo nel suo complesso.

In caso di insolvenza del garantito, il Confidi dovrà esperire ogni utile azione per il recupero del credito, anche attraverso procedure concorsuali; quanto eventualmente recuperato dovrà essere riaccreditato sul fondo rischi o al Soggetto Gestore, ivi incluse le somme derivanti da eventuali riassicurazioni del credito stesso.

Il Soggetto Gestore verificherà che ogni azione utile sia stata esperita e, in caso di dolo o colpa grave, procederà rivalendosi direttamente sul Confidi per il recupero della dotazione del fondo rischi effettivamente utilizzata per la copertura del credito garantito, maggiorata degli interessi legali.

12) Concessione dell'aiuto

La concessione dell'aiuto derivante dalla presente Misura avverrà in due fasi:

- 1) aiuto connesso alla concessione ed erogazione della garanzia collegata al finanziamento in capo all'impresa destinataria, previa:
 - valutazione economica finanziaria mediante istruttoria volta a determinare la redditività e la solidità delle imprese richiedenti (ovvero la loro garantibilità);
 - valutazione di ammissibilità volta a verificare l'ammissibilità dell'operazione al beneficio della garanzia a valere sulle risorse PR FESR 2021-2027;
- 2) aiuto connesso al voucher finanziamenti destinato alle imprese ammesse a beneficiare della garanzia a valere sulle risorse FESR mediante concessione ed erogazione del contributo relativo a copertura del costo della garanzia e degli interessi.

La valutazione delle domande di concessione delle garanzie presentate dai destinatari finali ai Confidi aderenti alla Misura avverrà a cura di questi ultimi sulla base di un processo trasparente e non discriminatorio basato sulle proprie procedure interne e dovrà essere finalizzata a determinare l'effettiva "garantibilità" del destinatario verificando che le garanzie siano effettivamente concesse per attività che i consorzi di garanzia giudicano potenzialmente redditizie, valutando la capacità finanziaria, economica e patrimoniale dei destinatari finali nonché la validità tecnica ed economico-finanziaria dell'intervento sulla base di idonea documentazione presentata dai destinatari finali, così come prevista dalla normativa interna dei Confidi stessi.

Il Confidi prima dell'emissione delle garanzie dovrà raccogliere per conto del Soggetto Gestore e secondo le indicazioni operative fornite nell'Avviso pubblico, apposita richiesta di ammissione alla misura agevolativa anche mediante, laddove possibile, autocertificazioni rese dal soggetto richiedente la garanzia con riferimento al rispetto dei requisiti di ammissibilità (cfr. paragrafo 5), nonché la ulteriore documentazione necessaria a dimostrare la coerenza dell'intervento garantito ai dettami delle presenti Linee Guida e del Bando.

E' cura del Soggetto Gestore garantire l'ammissibilità delle operazioni selezionate ai sensi del PR FESR 2021-2027 nonché l'ammissibilità della domanda, la completezza e veridicità delle attestazioni e della documentazione fornita dalle imprese, anche per il tramite dei Confidi, da rilevarsi tramite un appropriato sistema di controlli che preveda delle puntuali verifiche *ex ante* con riferimento ai requisiti di ammissibilità di cui al paragrafo 5) delle presenti linee guida oltre alla preventiva verifica che il piano di sviluppo aziendale per le richieste di garanzia finalizzate a investimenti materiali e immateriali o la relazione descrittiva per le richieste di garanzia finalizzate al finanziamento del capitale circolante di cui al paragrafo 5) siano coerenti con le finalità e i criteri di ammissibilità previsti dalle presenti linee guida e dall'Avviso ai Confidi e Bando alle imprese redatti dal Gestore. L'eventuale esito negativo delle suddette verifiche comporterà la mancata autorizzazione all'utilizzo delle risorse FESR per la copertura del credito garantito e per il successivo rilascio del voucher finanziamenti secondo la procedura di cui al successivo paragrafo.

L'eventuale riscontro del mancato espletamento delle suddette verifiche ex ante, comporterà il venir meno dell'ammissibilità della garanzia a valere sul fondo rischi nonché della fruibilità del voucher finanziamenti, con contestuale decadenza della garanzia stessa a valere sul Fondo Rischi, fatta salva la facoltà per il Confidi di mantenere in essere la garanzia a valere esclusivamente su risorse proprie.

Il Soggetto Gestore, eventualmente anche per il tramite dei Confidi, procederà alla determinazione dell'aiuto concesso in termini di ESL e alla corretta tenuta del registro nazionale aiuti (RNA) e procederà all'acquisizione del CUP riferita a ciascuna operazione.

Sarà inoltre cura del Soggetto Gestore verificare:

- in fase di assegnazione delle risorse ai Confidi, la completezza della documentazione trasmessa inerente lo schema commissionale applicato da questi alle operazioni assicurate accertando che queste siano limitate a coprire i costi amministrativi di istruttoria e di gestione della garanzia eventualmente incrementati della quota di remunerazione del residuale rischio a carico del proprio capitale con riferimento all'attuazione del fondo rischi, al fine di garantire che l'aiuto venga integralmente trasferito ai destinatari finali e nessuna forma di aiuto rimanga in capo ai consorzi di garanzia selezionati;
- in fase di concessione della garanzia, che la commissione applicata dai Confidi, garanzia per garanzia, sia coerente con lo schema commissionale dichiarato in fase di selezione dei confidi per la tipologia di operazione garantita e la conformità da parte dei destinatari finali ai requisiti di ammissibilità previsti per l'accesso ai benefici delle agevolazioni previste nelle presenti Linee Guida, nell'Avviso e nel Bando.

Sarà in ogni caso facoltà del Soggetto Gestore richiedere eventuali integrazioni alla documentazione fornita dalle imprese ai fini della verifica dell'ammissione ai benefici dell'Avviso e del Bando.

I tempi relativi alla concessione delle citate agevolazioni verranno normati all'interno dell'Avviso e del Bando in coerenza con quanto previsto dalla Legge n. 241/1990.

13) Trasferimento delle risorse, erogazione e rendicontazione

Il trasferimento delle risorse da parte della Regione Piemonte al Soggetto Gestore avverrà in coerenza con quanto disciplinato nell'Accordo di finanziamento. Parimenti, le modalità di erogazione tra il Soggetto Gestore e i Confidi relativamente alle risorse destinate al Fondo Rischi, saranno disciplinate mediante quanto disciplinato nell'Avviso pubblicato dal medesimo Soggetto Gestore ed in coerenza con quanto previsto al precedente paragrafo 11).

Le risorse relative ai voucher saranno erogate dal Soggetto Gestore alle imprese destinatarie tramite le modalità indicate nel Bando emesso dal Soggetto Gestore.

La rendicontazione delle risorse impegnate per garanzie e di quelle erogate come voucher avverrà con cadenza periodica dal Soggetto Gestore verso la Regione Piemonte, in

coerenza con quanto disciplinato dall'Accordo di finanziamento. La rendicontazione al Soggetto Gestore da parte dei Confidi delle risorse impegnate per le garanzie concesse avverrà in coerenza con le modalità e i tempi indicati nell'Avviso.

Ad ogni modo, dovrà essere garantita da parte del Soggetto Gestore la periodica trasmissione a Regione Piemonte, in sede di rendicontazione dell'avanzamento di spesa collegata allo strumento finanziario combinato, dei dati riportati a titolo esemplificativo nella tabella allegata (Allegato A) alle presenti linee guida, riferiti a ciascun destinatario delle agevolazioni di cui al medesimo strumento.

14) Quantificazione e gestione del voucher finanziamenti

Il voucher è destinato alla parziale copertura delle spese sostenute da ciascuna PMI per l'ottenimento della suddetta garanzia e per il pagamento interessi sul finanziamento correlato e sarà quantificato dal Soggetto Gestore nella misura del 5% dell'importo del finanziamento sottostante alla garanzia, con un valore massimo di euro 10.000,00, a seguito di trasmissione da parte di ciascun Confidi di apposito tracciato periodico predisposto secondo le istruzioni impartite dal Soggetto Gestore. Il tracciato periodico è inerente alle garanzie emesse ed erogate e riporta, tra l'altro, il costo sostenuto da ciascuna PMI per l'ottenimento delle garanzie nonché l'ammontare complessivo degli interessi passivi sul finanziamento già sostenuti alla data di riferimento del tracciato. Gli elementi informativi minimi di tale tracciato sono riportati in allegato alle presenti Linee guida.

Il Soggetto Gestore, verificato il sostenimento di spese almeno pari all'ammontare del voucher spettante, tramite il suddetto tracciato, erogherà in unica soluzione il voucher spettante direttamente all'impresa destinataria, garantendo la relativa registrazione dell'aiuto associandovi il CUP acquisito in sede di rilascio della garanzia oggetto del voucher.

Si precisa che il voucher finanziamenti sarà attribuibile nella misura massima di *un voucher* per singola impresa richiedente, sino a che la relativa operazione sottostante non sarà positivamente conclusa; a seguito di tale positiva conclusione e dell'eventuale ammissione ad una nuova garanzia a valere sul fondo rischi, l'impresa richiedente potrà beneficiare di un ulteriore voucher riferito alla nuova operazione di finanziamento.

15) Regole di cumulo

A norma di quanto previsto dal Reg. (UE) n. 2023/2831 l'agevolazione di cui alla presente Misura è cumulabile secondo le seguenti modalità:

- gli aiuti «de minimis» concessi a norma della presente misura possono essere cumulati con aiuti «de minimis» concessi a norma del Reg. (UE) n. 2023/2832 della Commissione;
- gli aiuti «de minimis» concessi a norma della presente misura possono essere cumulati con aiuti «de minimis» concessi a norma del Reg. (UE) n. 1408/2013 della Commissione e del Reg. (UE) n. 717/2014 della Commissione a concorrenza del massimale previsto dall'art. 3, paragrafo 2, di tale regolamento;

- gli aiuti «de minimis» concessi a norma della presente misura non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento del rischio qualora tale cumulo superi le intensità o gli importi di aiuto più elevati stabiliti, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento di esenzione per categoria o in una decisione della Commissione. Gli aiuti «de minimis» che non sono concessi per specifici costi ammissibili o non sono a essi imputabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato concessi a norma di un regolamento d'esenzione per categoria o di una decisione adottata dalla Commissione.

16) Principio di “non arrecare un danno significativo all’ambiente” DNSH e Immunizzazione dagli effetti del clima

Al fine di garantire la conformità attuativa al principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente (DNSH) della presente misura e, tenuto conto l'esclusivo fine di concessione di garanzie ed erogazione di un collegato contributo atto alla riduzione del costo di quest'ultima e/o all'abbattimento degli interessi sul finanziamento correlato, in coerenza con i “criteri di ammissibilità sostanziale” propri dell' Azione I.1iii.5 “Sostegno per il miglioramento dell'accesso al credito” del PR FESR 2021-2027 come da ultimo approvati dal Comitato di Sorveglianza dell'Autorità di Gestione della Regione Piemonte in data 5 ottobre 2023, si ritiene che tale principio nonché il rispetto degli obiettivi ambientali individuati dall'art 9 del Reg. (UE) n. 852/2020 e dall'art 9 c.4 del Reg. (UE) n. 2021/1060, risulti assolto.

L'art. 2, punto 42, del Reg. (UE) n. 2021/1060 definisce l'immunizzazione dagli effetti del clima come “un processo volto a evitare che le infrastrutture siano vulnerabili ai potenziali impatti climatici a lungo termine, garantendo nel contempo che sia rispettato il principio dell'efficienza energetica al primo posto e che il livello delle emissioni di gas a effetto serra derivanti dal progetto sia coerente con l'obiettivo della neutralità climatica per il 2050”.

Ai sensi dell'art. 73, lettera j), del medesimo Regolamento, nella selezione delle operazioni l'Autorità di gestione garantisce l'immunizzazione dagli effetti del clima degli investimenti in infrastrutture la cui durata attesa è di almeno cinque anni.

Il documento del Dipartimento per le Politiche di Coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 6 ottobre 2023 "Indirizzi per la verifica climatica dei progetti infrastrutturali in Italia per il periodo 2021-2027" stabilisce che sono esclusi dalla verifica climatica tutti gli investimenti non indicati come infrastrutture all'art. 5 del Reg. (UE) n. 2021/1058, che definisce gli ambiti di applicazione del FESR, purché essi non comprendano interventi per nuovi stabilimenti o per ristrutturazioni importanti.

Essendo la presente misura configurata nell'ambito dell'Azione I.1iii.5 “Sostegno per il miglioramento dell'accesso al credito” del PR FESR 2021-2027 non risulta pertanto direttamente applicabile il principio dell'immunizzazione dagli effetti del clima alla misura oggetto delle presenti Linee Guida.

17) Criteri e modalità di ripartizione tra i Confidi delle risorse dello strumento finanziario relative al fondo rischi

Potranno presentare domanda per ricevere quota del fondo rischi da destinare al rilascio di garanzie in favore dei destinatari finali, i Confidi in possesso dei seguenti requisiti:

- essere iscritti nell'elenco degli Intermediari finanziari vigilati di cui all'art. 106 del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e s.m.i. (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) ed in possesso dei requisiti patrimoniali previsti dalla normativa Banca d'Italia;
- avere natura privatistica e non essere in alcun modo riconducibili a pubblici poteri;
- dichiarare una scaletta di commissioni in cui sia quantificato ed esplicitato il beneficio per le imprese a cui verrà concessa la garanzia, attestando che la commissione di garanzia sarà determinata dal Confidi, prendendo in considerazione esclusivamente i costi amministrativi di istruttoria e di gestione della garanzia, eventualmente incrementati della quota di remunerazione del residuale rischio a carico del proprio capitale con riferimento all'attuazione del fondo rischi, a garanzia che l'aiuto venga integralmente trasferito ai destinatari finali e alcuna forma di aiuto rimanga in capo ai Confidi;
- essere in regola con gli obblighi contributivi nonché con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili.

Il Soggetto Gestore dello strumento finanziario verificherà la completezza della documentazione trasmessa e che lo schema commissionale applicato alle operazioni assicurate sia limitato a coprire i costi amministrativi di istruttoria e di gestione della garanzia, eventualmente incrementati della quota di remunerazione del residuale rischio a carico del proprio capitale con riferimento all'attuazione del fondo rischi, al fine di garantire che l'aiuto venga integralmente trasferito ai destinatari finali senza restare in capo ai Confidi.

Le risorse destinate al fondo rischi dovranno essere ripartite tra i Confidi che abbiano positivamente superato l'istruttoria di cui all'Avviso pubblicato dal Soggetto Gestore, secondo criteri trasparenti, oggettivi e non discriminatori finalizzati a rendere massimamente efficace ed efficiente la misura.

Le risorse assegnate, come meglio dettagliato nell'Avviso e nel rispetto di quanto previsto dalle regole FESR sugli Strumenti Finanziari, verranno erogate mediante un primo acconto iniziale e successive quote a SAL come indicato nella precedente sezione "Gestione del fondo rischi"; in caso di sotto utilizzo delle stesse, l'assegnazione dovrà essere ripartita tra i Confidi da parte del Gestore in favore dei Confidi più efficienti, in ragione della necessità di rendicontazione verso l'UE e al fine di ottimizzare l'efficacia della Misura.

I Confidi selezionati dovranno:

- a) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in stato di scioglimento o liquidazione, non essere sottoposto a procedure concorsuali per insolvenza o con finalità liquidatoria e di cessazione dell'attività;

- b) essere in regola rispetto alle disposizioni in materia di contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori (regolarità del DURC);
- c) essere in regola con la normativa antimafia;
- d) essere in regola rispetto alla normativa in materia di sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro;
- e) ottemperare agli obblighi previsti dalla Legge 68/1999 in materia di diritto al lavoro dei disabili;
- f) garantire il rispetto delle politiche delle pari opportunità e non discriminazione;
- g) adottare misure di informazione e comunicazione per il pubblico sul sostegno fornito dai fondi secondo quanto stabilito dagli artt. 47 e 50 e dall'Allegato IX del Reg. (UE) n. 2021/1060;
- h) rispettare il criterio di contabilità separata in analogia con quanto previsto dall'art. 74, comma 1, lettera a) del Reg. (UE) n. 2021/1060, nonché secondo quanto stabilito dalla "Guida unica alla rendicontazione dei costi - PR FESR Piemonte 2021-2027";
- i) procedere all'archiviazione della documentazione e al suo mantenimento secondo quanto indicato nell'Avviso e nel Bando predisposto dal Soggetto Gestore;

18) Ispezioni, controlli e monitoraggio

Fatte salve le prerogative degli organi di controllo dello Stato e dell'Unione Europea, i Confidi e i Destinatari finali dell'agevolazione, ai sensi dell'art. 77 del Reg. (UE) n. 2021/1060, sono tenuti a consentire e agevolare le attività di controllo, documentali e in loco, da parte della Regione e del Soggetto Gestore.

Il Soggetto Gestore in particolare effettuerà, secondo le modalità esplicitate nell'Avviso, tutti i controlli e i sopralluoghi ispettivi necessari ad accertare sia per quanto riguarda i Confidi che per quanto riguarda i Destinatari finali:

- il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dall'Avviso e dal Bando;
- la veridicità delle attestazioni e della documentazione rilasciate;
- l'effettiva attuazione degli interventi per i quali vengono erogati la garanzia a valere sul Fondo Rischi e il voucher.

I Confidi e i Destinatari finali dovranno in ogni caso rispettare le procedure di controllo, monitoraggio e rendicontazione nelle modalità in cui verranno disciplinate dal Soggetto Gestore nell'Avviso e nel Bando in coerenza con quanto disciplinato dal Reg. (UE) n. 2021/1060 e le procedure specifiche previste dal Sistema di Gestione e Controllo (SIGECO) del PR FESR 2021/27 (Determinazione Dirigenziale n. 277 del 29/06/2023).

I Confidi dovranno inoltre fornire i dati eventualmente richiesti per il monitoraggio come previsto dal SIGECO.

Il Soggetto Gestore effettuerà controlli in loco ex-post su ciascuno dei Confidi campionando, per ogni Confidi, almeno il 5% delle pratiche presentate. Il Confidi dovrà conservare e mettere a disposizione tutta la documentazione utilizzata per procedere alla concessione della garanzia come normato da parte del Soggetto Gestore nell'Avviso pubblico per la selezione dei Confidi.

Il Soggetto gestore effettuerà inoltre appositi controlli in loco a campione sui destinatari finali al fine di verificare la veridicità delle attestazioni e della documentazione rilasciate nonché l'effettiva realizzazione del progetto oggetto del finanziamento garantito.

19) Revoche

In caso di mancato rispetto degli obblighi previsti dalle presenti Linee Guida, da parte dell'impresa destinataria della garanzia e della relativa agevolazione, il Soggetto Gestore adotterà i necessari provvedimenti di revoca, parziale o totale della stessa, espressa in termini di ESL e così come calcolata in fase di concessione della garanzia e del voucher ed espressamente comunicata all'impresa destinataria.

In particolare, fatte salve altre conseguenze previste dalla legge e quanto ulteriormente disciplinato in sede di Bando e Avviso, il Soggetto Gestore procederà alla revoca dell'agevolazione espressa in ESL nei seguenti casi:

- a) assenza originaria dei requisiti soggettivi di ammissibilità previsti dalle presenti Linee Guida e dall'Avviso e dal Bando;
- b) qualora l'impresa abbia sottoscritto dichiarazioni o abbia prodotto documenti risultanti non veritieri;
- c) qualora l'impresa trasferisca la propria sede operativa al di fuori del territorio regionale nel periodo di validità del finanziamento sottostante la garanzia ottenuta;
- d) qualora l'impresa, nel periodo di validità della garanzia ottenuta, modifichi il proprio codice ATECO in modo da ricadere nell'ambito delle attività escluse dal Reg. (UE) n. 2023/2831 o del Reg. (UE) n. 2021/1058;
- e) qualora l'impresa durante l'esecuzione dell'intervento si trovi in stato di liquidazione volontaria, scioglimento, cessazione, inattività dell'azienda di fatto o di diritto;
- f) dalla documentazione prodotta o dalle verifiche e controlli eseguiti emergano gravi inadempienze dell'impresa destinataria;
- g) il destinatario finale non abbia svolto quanto riportato nel piano di sviluppo aziendale ("*Business Plan*") presentato per ottenere la garanzia sul finanziamento destinato a "Investimenti produttivi e infrastrutturali" oppure venga rilevata la non veridicità di quanto riportato nella relazione descrittiva delle motivazioni della richiesta di accesso al credito garantito relativamente ai fabbisogni di capitale circolante.

In caso di revoca dell'agevolazione, l'impresa destinataria della garanzia dovrà restituire al Fondo un importo pari a quello ricevuto a titolo di voucher, maggiorato degli interessi decorrenti dalla data di erogazione dello stesso fino alla data di adozione del provvedimento di revoca nonché a versare al Fondo un importo pari all'ESL comunicato dal Gestore con l'ammissione alla garanzia.

Il tasso di interesse da applicare nei predetti casi di recupero di aiuti a seguito di revoca, o di rinuncia da parte del beneficiario dell'agevolazione, è quello stabilito periodicamente dalla Commissione Europea in applicazione della comunicazione relativa alla revisione del

metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione 2008/C 14/02, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea in data 19/01/2008, da applicarsi secondo le modalità stabilite all'art. 11 del Reg. (CE) n. 794/2004, come modificato dal Reg. (CE) n. 271/2008.

20) Obblighi del Soggetto Gestore

Il Soggetto Gestore deve rispettare i seguenti obblighi previsti dal PR 2021-2027 e dalla normativa europea e italiana applicabile:

- a) garantire il rispetto delle politiche delle pari opportunità e non discriminazione;
- b) adottare misure di informazione e comunicazione per il pubblico sul sostegno fornito dai fondi secondo quanto stabilito dagli artt. 47 e 50 e dall'Allegato IX del Reg. (UE) n. 2021/1060;
- c) rispettare il criterio di contabilità separata per tutte le spese sostenute sulla presente domanda di aiuto, in analogia con quanto previsto dall'art. 74, comma 1, lettera a) del Reg. (UE) n. 2021/1060, nonché secondo quanto stabilito dalla "Guida unica alla rendicontazione dei costi - PR FESR Piemonte 2021-2027";
- d) procedere all'archiviazione della documentazione e al suo mantenimento secondo quanto indicato al successivo punto "Conservazione della documentazione";
- e) consentire i controlli previsti, producendo tutta la documentazione richiesta in sede di controllo, e fornire i dati eventualmente richiesti per il monitoraggio.

È inoltre cura del Soggetto Gestore verificare il rispetto dei suddetti obblighi da parte dei Confidi e, laddove applicabile, da parte dei destinatari finali.

21) Conservazione della documentazione

I Confidi e al Soggetto Gestore devono conservare tutta la documentazione amministrativa, contabile e giustificativa dell'operazione garantita per 10 anni a decorrere dal 31 dicembre dell'anno di ricevimento del pagamento del voucher da parte del destinatario finale.

La decorrenza del suddetto periodo è sospesa in caso di procedimento giudiziario o su richiesta debitamente motivata della Commissione europea.

I documenti devono essere conservati sotto forma di originali o di copie autenticate, o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica.

La conservazione dei documenti deve avvenire nel rispetto delle regole nazionali per la certificazione della conformità dei documenti conservati su supporti comunemente accettati al documento originale, al fine di garantire che le versioni conservate siano affidabili ai fini dell'attività di *audit*.

I documenti sono conservati in una forma tale da consentire l'identificazione delle persone interessate solo per il periodo necessario al conseguimento delle finalità per le quali i dati sono rilevati o successivamente trattati e, comunque, nel rispetto delle disposizioni del

Reg. (UE) n. 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

Deve conservare altresì la documentazione sopra indicata predisponendo un “fascicolo di progetto”, consentendone l'accesso in caso di ispezione e fornendo estratti o copie di tali documenti alle persone o agli organismi che ne hanno diritto, con particolare riferimento al personale autorizzato dell'Autorità di Gestione, dell'Autorità di Audit, e degli organismi da questi incaricati.

E' cura del Soggetto Gestore garantire il rispetto dei suddetti obblighi da parte dei Confidi e, laddove applicabile, da parte dei destinatari finali.

22) Visibilità, trasparenza e comunicazione

Il bando dovrà prevedere l'adempimento da parte dei destinatari finali degli obblighi in materia di visibilità, trasparenza e comunicazione, in conformità con le disposizioni di cui agli artt. 47 e 50 del Reg. (UE) n. 2021/1060 e con l'Allegato IX al medesimo Regolamento.

Nei materiali di comunicazione richiesti dagli adempimenti in questione l'emblema dell'Unione deve essere utilizzato conformemente alle indicazioni tecniche contenute nell'Allegato IX al Reg. (UE) n. 2021/1060, reperibili alla pagina <https://www.regione.piemonte.it/loghi/loghi.shtml>.

Ai sensi dell'art. 50 del Reg. (UE) n. 2021/1060, il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente paragrafo, nonché l'assenza di eventuali azioni correttive comporterà una revoca parziale nella misura del 3%.

23) Responsabile del procedimento

Il Bando e l'Avviso dovranno prevedere l'indicazione, ai sensi della L. n. 241/1990 e s.m.i. della L.R. n. 14/2014, del soggetto responsabile per il procedimento di concessione delle agevolazioni e del soggetto responsabile per il procedimento di controllo, di erogazione del contributo e procedimento di revoca.

24) Informazioni e contatti

Il Bando e l'Avviso dovranno fornire i riferimenti affinché i soggetti interessati a partecipare possano ottenere informazioni in merito al contenuto del bando e alle procedure di presentazione della domanda. Il contenuto integrale dell'Avviso e del Bando “Fondo Rischi confidi e voucher finanziamenti” verrà pubblicato sul sito istituzionale del Soggetto Gestore.

25) Sanzioni amministrative

In presenza delle violazioni o inadempienze elencate all'art. 12 della L.R. 22 novembre 2004, n. 34 (Interventi per lo sviluppo delle attività produttive), come modificato dall'art. 24 della L.R. 6 aprile 2016, n. 6, sarà cura del Soggetto Gestore applicare la sanzione amministrativa pecuniaria prevista nell'art. 12 suddetto.

26) Rinuncia all'agevolazione

Nel caso in cui il destinatario intendesse rinunciare all'agevolazione concessa, dovrà comunicarlo al Soggetto gestore a mezzo PEC.

Nel caso in cui la rinuncia avvenga dopo l'erogazione dell'agevolazione, verrà disposta la revoca secondo quanto riportato al precedente paragrafo 19).

27) Trattamento dei dati personali

Le informazioni relative alle modalità del trattamento dei dati personali acquisiti ai fini della presentazione e gestione delle domande di agevolazione a valere sulla presente misura, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Reg. (UE) n. 2016/679 dovranno essere resi disponibili all'interno di apposita sezione del Bando e nell'Avviso predisposto dal Soggetto Gestore; per la normativa applicabile si rimanda interamente a quanto disciplinato dal medesimo Reg. (UE) n. 2016/679.

28) Rinvio

Per quanto non previsto dalle presenti Linee Guida, il Gestore nell'elaborazione dell'Avviso e del Bando dovrà attenersi alla normativa europea e nazionale applicabile.

ALLEGATO A

periodica Confid - FP

confidi (denominazione):

[illegible]